



Giunta Regionale della Campania

Allegato 8
(punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 8 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditori:

Ex dipendente: sig. **Mauriello** Giuseppe, nato a Napoli il 21.11.1935, matr.n.6303.

Avvocato: **Monetti** Francesco, Via S. Brigida n.68 - Napoli -

Oggetto della spesa: interessi legali e spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n.187190 del 14.03.2013 (prat.n.4331/2010 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Advocatura ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n.6361 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro - depositata il 01.03.2012 e notificata a questa Amministrazione Regionale su richiesta dell'avv. Monetti Francesco in forma esecutiva in data 16.07.2012.

Il Giudice del Lavoro in parziale accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore dell'ex dipendente sig. Mauriello Giuseppe, degli interessi legali maturati sulle differenze retributive corrisposte in ritardo a seguito di inquadramento nell'organico regionale disposto con deliberazione della Giunta Regionale n.1672 del 20 aprile 2001, limitatamente al periodo dal 1 luglio 1998 sino al giorno del tardivo pagamento avvenuto nel maggio 2003, così come specificato in sentenza, oltre ulteriori interessi dalla domanda giudiziale al soddisfo.

Il Tribunale di Napoli nel compensare le spese di lite nella misura della metà ha, altresì, posto la residua parte a carico della Regione Campania liquidate in € 650,50, con attribuzione al procuratore anticipatorio avv.Monetti Francesco.

Nelle more del procedimento, il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Advocatura, ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copia dell'atto di precetto notificato in data 29.05.2013 a questa Amministrazione Regionale, ad istanza dell' avv. Monetti Francesco in virtù della sentenza n. 6361 del Tribunale di Napoli;

Successivamente, il predetto Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Advocatura con nota prot. n.519321 del 17.07.2013, ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, copia dell'atto di



Giunta Regionale della Campania

Allegato 8
(punto 3 del dispositivo)

pignoramento, notificato a questa Amministrazione Regionale ad istanza dell'avv. Monetti Francesco in virtù della sentenza summenzionata, invitando, al contempo, il Settore in parola, a sospendere ogni relativo atto di pagamento, allo scopo di evitare duplicazioni di spesa, ove non fosse possibile completarlo entro la data dell'udienza di comparizione innanzi al Tribunale di Napoli.

Alla luce delle predette comunicazioni dell'A.G.C. Avvocatura, tenuto conto della D.G.R. 1731/2006 e dell'art. 22 della Legge regionale della Campania N.1 del 30.01.2008 si provvede alla predisposizione della presente scheda limitatamente alle somme a titolo di interessi legali in favore del dipendente sig Mauriello Giuseppe e le spese processuali con attribuzione al procuratore anticipatorio avv. Monetti Francesco.

DATO ATTO:

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- che, a seguito della riorganizzazione della Giunta Regionale disposta con regolamento n.12 del 15.11.2011 e successiva D.G.R. n. 488/2013, in esecuzione della D.G.R. n. 612/2011 è stato disposto il conferimento degli incarichi di Responsabile delle Unità Operative Dirigenziali;
- che la nuova organizzazione, prevista dal regolamento suddetto, ha impedito di portare a termine la complessa procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, come avviata dal suddetto dirigente;
- che, infatti, la citata proposta di atto deliberativo non ha avuto il suo corso definitivo, a seguito del su citato processo di riorganizzazione, in quanto i firmatari, così come indicati nell'avvio nel sistema informatico, non corrispondevano più ai nuovi responsabili delle nuove strutture;
- Che a seguito della suddetta riorganizzazione, la nuova competente U.O.D. 04 e quindi dalla D.G. 14, ha provveduto nuovamente ad istruire e avviare la procedura per sottoporre la predetta proposta all'approvazione della Giunta Regionale, ma la stessa non è stata firmata dalla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e restituita all'Ufficio proponente;
- Che la U.O.D. 04, successivamente con nota prot.n. 101556 del 12.02.2014, ha provveduto, nelle more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014 (avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n.92 del 01/04/2014), a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;
- Che la suddetta Struttura, con nota prot.n. 301908 del 02/05/2014 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;
- che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.6361 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro - depositata il 01.03.2012 e notificata in forma esecutiva in data 16.07.2012.

TOTALE DEBITO

€ 1.766,46

Ex dipendente sig. Mauriello Giuseppe, matr.n.6303.

- | | |
|---|----------|
| • Interessi legali maturati dal 01.07.1998 al 27.05.2003 | € 790,12 |
| • Ulteriori interessi legali dal 19.03.2010 al 25.07.2014 | € 47,82 |



Giunta Regionale della Campania

Allegato 8
(punto 3 del dispositivo)

- Competenze per spese legali avv. **Monetti** Francesco € **928,52**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n.187190 del 14.03.2013 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n.6361 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro - depositata il 01.03.2012 e notificata in forma esecutiva in data 16.07.2012.
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 21/05/2014

Il Dirigente
dott. Bruno de Filippis



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

RACCOMANDA A MANO

**07 A.G.C. Affari Generali,
Gestione e Formazione del
Personale, Organizzazione
e metodo**

Via S. Lucia 81
80132 - NAPOLI

Settore 04

15/3

^

N. Pratica 4331/2010 CC

Oggetto: Sentenza della Corte di Appello di Napoli
Sez. Lav. n. 6361/2012
Appellante : Mauriello Giuseppe c/ Regione
Campania

Si fa seguito alla precorsa corrispondenza, per trasmettere per gli opportuni provvedimenti di competenza, copia della sentenza in oggetto, con la quale la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda relativa al periodo antecedente il 30 giugno 1998, ha accolto in parte la residua domanda e per l'effetto ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente, degli interessi legali maturati sulle differenze retributive per il periodo dal 1° luglio 1998 sino al maggio 2003. Ha altresì compensato per metà le spese di lite, condannando la Regione al pagamento della restante parte, liquidata in € 650.50.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Avv. Fabrizio Niceforo -

Avv. Eugenio
Tel. 081/7963768

Ambrosio
Forza
La Forza
15/3/13
G

7 m
dhw up

STUDIO LEGALE
Avv. Francesco Monetti
Avv. Giuseppe Summo
Via S. Brigida, 68 - 80132 Napoli
Tel./Fax 081 5529254
Via Sistina, 121 - 00187 Roma
Tel./Fax 06 47818444

6361

TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA

04 LUG. 2012

2 copie Es. Proc.
2 copie Es. attr

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI
1^a Sezione Lavoro e Prev

Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro, Antonella
Filomena Sarracino, udita la discussione, pronuncia, Richiedente 1429 cpc,
dandone lettura la seguente Xerografia GRATIS

SENTENZA

(art. 10 L 11/2/73 N 333)

Napoli, 14 LUG. 2012

Il Canc. ...

nella causa iscritta al n. 12261/2010

TRA

MAURIELLO Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Monetti;

RICORRENTE

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp-ta
e difesa dall'avv. Maria Filomena Luongo;

CONVENUTA

OGGETTO: interessi e rivalutazione

CONCLUSIONI: come in atti

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 19.3.2010, il ricorrente in epigrafe indicato espone di essere dipendente della Regione, trasferito dal 1983, a seguito dello scioglimento della Cassa per il Mezzogiorno, alle cui dipendenze avevano prestato servizio come addetto all'acquedotto ex Casmez; che soltanto nel 2001, per effetto della deliberazione di Giunta Regionale n. 1672 del 20.4.2001 e del conseguente decreto dirigenziale, veniva disposto il suo inquadramento, a far tempo dal 31.7.2001, nell'organico regionale; che solo nel maggio 2003 gli venivano corrisposte le differenze retributive per il periodo dal 1.1.1994 alla data dell'effettivo inquadramento (31.7.2001).

Tanto premesso, il ricorrente chiede la condanna della Regione al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme mensilmente dovute dal 1.1.1994 al maggio 2003.

Costituitasi in giudizio, la Regione eccepisce il difetto di giurisdizione e nel merito chiede il rigetto del ricorso sul presupposto della natura costitutiva dell'atto di inquadramento. 17 LUG. 2012

Deve essere innanzitutto esaminata la questione della giurisdizione del giudice ordinario. In proposito, va preliminarmente osservato che, ad avviso di questo giudicante, l'art. 69 comma 7 del d.lgs. 30.3.2001 n. 165 non ha inteso derogare alla previgente previsione di cui all'art. 45 comma 17 d.lgs. 31.3.1998 n. 80. Ed invero nello stabilire che «le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore

19880



a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000», è stata conservata, rispetto al testo dell'art. 45, la dizione «a pena di decadenza», ma non è stato aggiunto che, in caso contrario, e cioè di proposizione oltre il termine del 15.9.2000, le controversie possono essere proposte davanti al giudice ordinario. Ora, se tale ultima fosse stata l'intenzione del legislatore non si vede per quale ragione la formulazione della norma non è stata adattata alla *voluntas legis*, da un lato, eliminando l'inciso «a pena di decadenza», che verrebbe ad essere del tutto svuotato di contenuto ove fosse riferito non già all'azione bensì alla giurisdizione del giudice adito, e dall'altro, aggiungendo la previsione espressa della devoluzione al giudice ordinario delle cause non iniziate entro il termine fissato, con ciò eliminando ogni possibile dubbio circa la corretta interpretazione della norma. In altri termini, laddove si volesse semplicemente dettare una norma transitoria, che stabilisse, quale criterio di riparto della giurisdizione, il momento temporale della proposizione dell'azione, in primo luogo non vi sarebbe alcun bisogno di far riferimento ad un termine di "decadenza", essendo sufficiente una locuzione del tipo: «le domande proposte entro il termine del 15.9.2000 appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo», ed in secondo luogo occorrerebbe aggiungere l'inciso «mentre quelle iniziate dopo tale momento sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario». Ciò che, peraltro, sarebbe comunque del tutto illogico, tenuto conto che in tal modo si determinerebbe un difetto di giurisdizione con effetto retroattivo, con riferimento a tutte quelle controversie che fossero state proposte davanti al giudice amministrativo prima dell'intervento legislativo ma dopo il 15.9.2000.

Deve pertanto ritenersi che il legislatore non abbia inteso modificare la disciplina di cui al previgente art. 45 comma 17 del d.lgs. 80/1998, ma, al contrario, che l'abbia voluta confermare, così come buona parte delle norme già in vigore, che vengono soltanto riprodotte nel nuovo provvedimento legislativo, non a caso avente natura di testo unico e funzione meramente riepilogativa della normativa vigente, conservando un'area di difetto assoluto di giurisdizione.

Va peraltro aggiunto, sotto il profilo della ratio legislativa, che l'attribuzione al giudice amministrativo delle controversie relative a periodi del rapporto antecedenti al 30.6.1998, assolve una finalità duplice: da un lato, quella di non disperdere il bagaglio di conoscenze acquisite dal giudice amministrativo in relazione ad una normativa sul pubblico impiego non più applicabile, e rispetto alla quale l'attribuzione ad un giudice diverso avrebbe comportato inevitabili

inconvenienti dovuti alla necessità di "riqualificare" ad aggiornare la professionalità acquisita; dall'altro, quella di scongiurare il rischio di vuoti di tutela, considerato che il giudice ordinario non dispone, di fronte ad atti della p.a. di natura discrezionale, di quegli strumenti di tutela propri della funzione giurisdizionale amministrativa. Anche sotto tale profilo, una diversa interpretazione della previsione normativa de qua si rivelerebbe del tutto illogica, ed anche alla stregua di tali considerazioni non può trovare accoglimento.

Le tesi suesposte trovano conforto nella unanime giurisprudenza di legittimità e costituzionale.

La Corte di Cassazione ha infatti precisato che la controversia attinente ad una fase anteriore al 30.06.1998 (data indicata dalla nuova disciplina sul riparto di giurisdizione come limite temporale per la devoluzione delle controversie sul pubblico impiego privatizzato al Giudice ordinario: art. 69, comma 7, D.Lgs. 165/2001), rientra nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, senza che rilevi l'avvenuto superamento della data del 15.11.2000, indicata dalla stessa norma non quale limite alla persistenza della giurisdizione suddetta, ma quale termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale (Cass. Sez. Un. 15.7.2005, n. 14989; Cass. Sez. Un. 21.11.2002, n. 16427; 4.07.2002, n. 9690).

Al riguardo la Corte Costituzionale ha anche da ultimo (Corte cost. ord. 7.10.2005, n. 382) ribadito «l'inaccettabilità della tesi secondo la quale il termine del 15 settembre 2000 si configurerebbe come di confine tra la giurisdizione del giudice amministrativo e quella del giudice ordinario, essendo viceversa evidente per la formulazione della norma ed assolutamente dominante nella giurisprudenza sia delle Sezioni unite della Corte di cassazione sia del Consiglio di Stato l'interpretazione secondo la quale tale termine - come previsto sia dall'abrogato art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998, sia dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 - deve ritenersi di decadenza per l'esercizio del diritto di azione». Ed ha altresì precisato che «non sussiste alcuna violazione dell'art. 3 Cost., in quanto, come già affermato da questa Corte, "la disparità di trattamento tra i dipendenti privati e quelli pubblici, soggetti - relativamente ai diritti sorti anteriormente alla data del 30 giugno 1998 - ad un termine di decadenza, è ragionevolmente giustificata dall'esigenza di contenere gli effetti, temuti dal legislatore come pregiudizievoli per il regolare svolgimento dell'attività giurisdizionale, prodotti dal trasferimento della competenza giurisdizionale al giudice ordinario e dal temporaneo mantenimento di tale competenza in capo ai tribunali amministrativi, ed in quanto è ampia la discrezionalità del legislatore nell'operare se scelga più opportuna - purché non manifestamente

irragionevoli e arbitrarie - per disciplinare la successione di leggi processuali nel tempo (sentenza n. 400 del 1996; ordinanze n. 294 del 1998 e n. 490 del 2000)" (ordinanza n. 213 del 2005); che non sussiste nemmeno violazione degli artt. 24 e 113 Cost., "dal momento che, da un lato, non è certamente ingiustificata - per quanto si è appena detto - la previsione di un termine di decadenza e, dall'altro lato, tale termine (di oltre ventisei mesi) non è certamente tale da rendere "oltremodo difficoltosa" la tutela giurisdizionale" (ancora ordinanza n. 213 del 2005)».

Sicché, tuttora le controversie attinenti al periodo del rapporto di pubblico impiego antecedente al 30.6.1998 restano attribuite, in via esclusiva, al giudice amministrativo.

Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato.

La prova del credito del ricorrente agli interessi legali fatto valere in giudizio risulta dalla documentazione in atti. Si evince per *tabulas* (ma il fatto è incontrovertito) che il ricorrente soltanto nel maggio 2003 ha percepito la sorte capitale dei crediti retributivi mensilmente maturate dal 1 gennaio 1994 al 31 luglio 2001, derivanti dalla differenza tra il trattamento percepito prima del formale inquadramento e quello stabilito dal decreto del dirigente del settore "AAGG Gestione e Formazione del Personale -organizzazione e metodo" (cfr. all. ricorrenti).

Non può essere accolto invece l'argomento sviluppato dalla difesa della Regione secondo cui la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sarebbero dovuti ai dipendenti pubblici dalla data di effettiva maturazione del credito e tale maturazione, nella specie, conseguirebbe direttamente da un provvedimento dell'amministrazione, anche se astrattamente configurato da una norma, cosicché tale credito decorrerebbe solo dalla data in cui tale provvedimento è stato adottato. Ciò varrebbe anche nel caso in cui le somme siano dovute a seguito di provvedimenti d'inquadramento e gli inquadramenti siano disposti con effetti retroattivi, in quanto è il provvedimento dell'amministrazione a costituire la nuova posizione e ad attribuire anche il diritto a percepire retroattivamente la nuova retribuzione e gli emolumenti arretrati (la difesa riprende Cons. Stato, sez. V, 18/11/2003, n.7313).

Preliminarmente, si osserva che, nell'ambito del rapporto di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni regolato, dopo la cosiddetta privatizzazione, dalle norme di diritto privato, l'atto del datore di lavoro incidente sulla prestazione lavorativa è un atto paritetico,

ancorché espressione del potere di supremazia gerarchica, privo dell'efficacia autoritativa propria del provvedimento amministrativo; di conseguenza, il giudice del lavoro ne rileva i vizi secondo le categorie proprie del diritto civile (inesistenza, nullità, annullabilità, inefficacia) ed i motivi soggettivi rilevano solo in caso di illiceità (artt. 1418 e 1345 c.c.), mentre non sono applicabili né la distinzione tra vizi di legittimità e di merito elaborata dalla giurisprudenza amministrativa, né i vizi di legittimità dell'incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, previsti dall'art. 26 del R.D. n. 1054 del 1924 e dagli artt. 2 e 3 della legge n. 1034 del 1971 (cfr. Cass. civ. 28 luglio 2003, n.11589).

In termini generali, il diritto patrimoniale del pubblico dipendente può trovare fonte immediata nella legge ovvero in altro atto di natura normativa. In tale caso, la data di maturazione del credito è quella della scadenza legalmente prevista, e gli atti che l'amministrazione è tenuta eventualmente ad adottare hanno solo natura ricognitiva o dichiarativa. In altri casi, invece, il diritto patrimoniale trova origine non nella legge, che semplicemente lo prevede, ma negli specifici provvedimenti amministrativi che lo conformano e che assumono, perciò, la natura di atti. Nel primo caso l'eventuale adempimento eseguito con ritardo dà automaticamente luogo al dovere, per l'amministrazione, di procedere al pagamento in favore del dipendente degli oneri accessori costituiti dagli interessi legali e dalla rivalutazione monetaria, a decorrere dalla data di maturazione delle somme capitali che deriva direttamente dalla legge. Nel secondo caso, le previsioni della legge non hanno effetto automatico, ma richiedono l'adozione di atti costitutivi che spostano alla data della loro adozione il diritto alla corresponsione delle somme. In tale caso, quindi, il diritto al conseguimento degli oneri accessori può sorgere solo nel caso in cui il pagamento viene disposto con ritardo rispetto all'adozione dell'atto.

Nella specie, la fattispecie costitutiva del credito del ricorrente non è ravvisabile nel provvedimento amministrativo, ma nelle fonti normative e collettive che impongono la corrispondenza tra mansioni e inquadramento nello specifico settore di attività.

Per quanto riguarda la richiesta di rivalutazione sul credito riconosciuto, stante l'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 424 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) sussiste il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria posto dall'art.

16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), trattandosi di ritardo nella corresponsione degli emolumenti di natura retributiva spettanti a pubblici dipendenti, norma che in questa parte ha superato anche il sindacato di legittimità della Corte Costituzionale (sent. n. 82 del 27.3.2003).

2.3. La Regione Campania deve dunque essere condannata al pagamento in favore del ~~ricorrente~~ degli interessi legali maturati sulle differenze retributive corrisposte in ritardo a seguito di inquadramento nell'organico regionale disposto con deliberazione della Giunta Regionale n. 1672 del 20 aprile 2001, limitatamente al periodo dal 1 luglio 1998 sino al giorno del tardivo pagamento (avvenuto nel maggio 2003).

Sugli importi così liquidati competono gli ulteriori interessi legali dalla data della domanda giudiziaria al soddisfo.



La presente pronuncia giudiziale relativa a crediti di lavoro ha ad oggetto importi al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali. Infatti, una pacifica giurisprudenza afferma, per le prime, che tali ritenute vengono operate solo al momento del finale pagamento da parte del datore di lavoro, nel suo ruolo di sostituto di imposta per conto dello Stato, attenendo ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione giudiziali che si colloca nell'ambito del distinto rapporto di imposta, sul quale il giudice non ha il potere di interferire; per le seconde che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19 l. n. 218 del 1952, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza e che, ai sensi dell'art. 23 della medesima legge, il datore di lavoro che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito è da considerare debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore). (in argomento v. Cass. lav., 1.7.2000, n. 8842; conformi: Cass. lav., 16.5.96, n. 4534; Cass. lav., 9.6.95, n. 6537; Cass. lav., 30.12.92, n. 13735; Cass., 7.8.91, n. 8591; Cass., 24.3.90, n. 8634; Cass., 19.4.90, n. 3226; Cass., 9.6.89, n. 2818; Cass., 23.3.89, n. 1486; Cass., 29.1.88, n. 816; Cass., 8.8.87, n. 6806; Cass., 17.4.87, n. 3871; Cass., 17.10.86, n. 6095; Cass., 25.7.86, n. 4792; Cass., 17.10.85, n. 5121; Cass., 28.10.83, n. 6407). Ove il datore non dia spontanea esecuzione al titolo di condanna ed il lavoratore agisca in executivis per il mandato spontaneo adempimento di controparte a quest'ultima competerà la disponibilità dell'intero credito di lavoro, fatta salva la

sua obbligazione verso il fisco (Cass., 21.6.86, n. 4129; Cass. ss.uu., 6.2.84, n. 875; Cass., 29.6.82, n. 3912).

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite nella misura della metà atteso l'accoglimento solo parziale della domanda.

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra domanda, così provvede:

Dichiara il difetto di giurisdizione con riferimento alle pretese attinenti al periodo lavorativo precedente al 30 giugno 1998;

Condanna la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente degli interessi legali maturati sulle differenze retributive corrisposte in ritardo a seguito di inquadramento nell'organico regionale disposto con deliberazione della Giunta Regionale n. 1672 del 20 aprile 2001, limitatamente al periodo dal 1 luglio 1998 sino al giorno del tardivo pagamento avvenuto nel maggio 2003, oltre ulteriori interessi dalla domanda giudiziale al soddisfo;

Compensa per metà le spese di lite e condanna la Regione Campania al pagamento della restante parte che si liquida in € 650,50, con attribuzione.

Napoli, li 1.3.2012

Il Giudice

Dott.ssa Antonella Filomena Sarracino

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Assunta MIRANDA

Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro e Previdenza

Il sottoscritto cancelliere attesta che la presente sentenza è stata pronunciata e resa pubblica all'udienza del 1 MAR. 2012
Napoli, 1 MAR. 2012

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Assunta MIRANDA

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA
IN ESEMPLARE DELLA LEGGE**

Comando: ma richiesti ed a presente titolo, al gli ufficiali della legalmente ridotti.

Copia del Tribunale di in forma esecutiva la richiesta di

Napoli, **19 GIU. 2012**

RONETTI PROC.

IL CANCELLIERE

Fto

V°
Napoli, **19 GIU. 2012**

Si notifici a:

Regione Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, per la carica domiciliato presso la sede dell'Ente in Napoli alla Via S. Lucia n. 81

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
io al... notificato l'antescritto atto ad esen
...consegna di copia man
...soddetto/a alla ricezione dell'

Collechio, Silvana
16 LUG 2012

UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE DI APPELLO
DI NAPOLI
UFFICIALE GIUDIZIARIO C-4
Alberto De Luca

Sentenza del Tribunale di Napoli
Numero 6361/2012
Dipendente Sig. MAURIELLO Giuseppe
Avvocato Monetti Francesco

Diritti e onorari			650,50
spese generali	12,50%	650,50	<u>81,31</u>
			731,81
CPA	4%	731,81	<u>29,27</u>
			761,09
IVA	22%	761,09	167,44
TOTALE FATTURA			928,52
RITENUTA	20,00%	731,81	146,36
NETTO A PAGARE			782,16